



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 17.1.2006

Oggetto: Criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali a partire dall'Anno scolastico 2006-2007. L.R. 25.6.1984, n. 31, art. 3, lett. a), b), c), modificata dall'art. 111 della L.R. 4.6.1988, n. 11, dall'art. 50 della L.R. 29.01.1994, n. 2 e dall'art. 12, comma 7, della L.R. 14.4. 2005, n. 7.

1. REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI

La Concessione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione prevista dalla legislazione statale vigente;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) pubblicità dei bilanci;
- d) rispetto dei contratti nazionali di lavoro per il personale dipendente;
- e) accettazione, senza alcuna discriminazione, di tutti gli alunni che ne facciano richiesta nei limiti della capienza;
- f) rispetto della libertà di insegnamento;
- g) utilizzo di tabelle alimentari che prevedano l'uso prevalente di materie prime di produzione regionale, documentata con apposita relazione;
- h) determinazione delle rette scolastiche a carico degli utenti sulla base del costo medio per utente, calcolato in riferimento al totale delle spese ammesse per la gestione, e differenziate come segue
 - famiglie con reddito annuo riferito all'anno precedente superiore a Euro 100.000:
80% del costo medio per utente
 - famiglie con reddito annuo riferito all'anno precedente superiore a Euro 50.000:
40% del costo medio per utente
 - famiglie con reddito annuo riferito all'anno precedente superiore a Euro 25.000:
15% del costo medio per utente
 - famiglie con reddito annuo riferito all'anno precedente compreso tra Euro 25.000 ed Euro 10.000:
5% del costo medio per utente;
- i) essere in regola con le rendicontazioni dei contributi ottenuti dalla Regione negli anni precedenti.

Il possesso di tutti i requisiti di accesso dovrà essere attestato mediante autocertificazione (in duplice copia) ai sensi del DPR n. 445/2000 dal rappresentante legale della scuola.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Scuole dell'infanzia non statali che:

- a) abbiano funzionato, in regola con le vigenti disposizioni, almeno per tutto il precedente anno scolastico;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) accolgano minori che abbiano compiuto i tre anni di età o li compiano entro la data stabilita dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica per l'anno scolastico di riferimento e non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola elementare;
- c) abbiano il riconoscimento dell'autorità scolastica;
- d) attuino programmi secondo quanto previsto dalle norme sulla scuola dell'infanzia;
- e) possiedano autonomia educativa ed organizzativa disciplinata da proprio regolamento, nonché gestione democratica estesa ai genitori e insegnanti, in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/1974 e successive modificazioni;
- f) garantiscano il funzionamento per la durata dell'anno scolastico ed orario di apertura giornaliera non inferiore a quello delle scuole dell'infanzia statali;
- g) dispongano nel proprio organico di insegnanti in possesso di titolo specifico, secondo quanto previsto dalla normativa per le scuole dell'infanzia statali;
- h) operino, per l'attuazione dei servizi di cui all'art. 2 della L.R. 31/84 (trasporto, mensa, acquisto materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature), nel rispetto dei vigenti criteri, approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 5/6 del 3/02/2000 (suppl. straord. n. 2 BURAS n. 7 del 28/02/2000);
- i) funzionino con sezioni aventi un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 25. Per le sezioni frequentate da minori portatori di gravi disabilità, certificati dalle competenti autorità sanitarie secondo le modalità previste dalla normativa ministeriale per la scuola statale, il numero degli alunni potrà essere contenuto entro un minimo di 10 e un massimo di 20 in relazione anche alla gravità della disabilità.

Sono ammesse deroghe da parte dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione al superamento:

- 1) del limite massimo (25 alunni) qualora sia accertata l'impossibilità di costituire un'altra sezione: il limite non superabile in ogni caso è di 30 alunni per sezione.
- 2) del limite minimo di 10 alunni per scuole, con unica sezione, ubicate in località prive di altre scuole dell'infanzia statali e non statali.

3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo, come previsto dall'art. 3 della L.R. 31/84 e successive modificazioni:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento degli immobili;
- gli arredi e le attrezzature d'uso;
- le spese di gestione.

A) SPESE AMMESSE PER LE MANUTENZIONI DEI LOCALI (ART. 3, LETT. A)

S'intendono ammissibili a contributo gli interventi per manutenzione ordinaria e per manutenzione straordinaria di cui all'art. 31 della legge 457/78.

Non possono includersi tra i lavori di manutenzione quelli inerenti nuove costruzioni, completamenti o ampliamenti, trasformazione o ristrutturazione di ambienti quando comportino aumento di cubatura o superficie, sistemazione di piazzali adiacenti quando non siano destinati ad uso delle scolaresche.

I lavori, oggetto di contributo, debbono riguardare esclusivamente i locali di stretta pertinenza dell'attività scolastica.

Nel caso di locazione dell'immobile, sono ammesse a contributo le sole opere di competenza del conduttore, così come previsto dall'art. 1576 C.C. Se l'utilizzazione da parte del conduttore è a titolo



gratuito, deve risultare, da contratto o convenzione, l'obbligo del conduttore stesso alla manutenzione dei locali.

Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art. 6 legge 444/1968) o di altri Enti.

B) SPESE AMMESSE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE D'USO (ART. 3, LETT. B)

Sono ammessi a contributo gli acquisti di quelle attrezzature la cui mancanza limita o pregiudica l'organizzazione funzionale dell'attività scolastica (banchi, cattedre, sedie), sostituiscano o integrino quelle di supporto necessarie per il funzionamento dell'attività collettiva (scaffali, tavoli, apparecchiature, seggiolini) o per le attività comuni degli alunni e della scuola (armadietti, appendiabiti, suppellettili), e che siano indispensabili per l'istituzione di nuove sezioni.

Gli arredi acquistati devono trovare sistemazione nei locali costituenti la stessa scuola.

Sono escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle di competenza dello Stato (art. 6 legge 444/1968) o di altri Enti.

Criteri di selezione per arredi e manutenzione locali

Sulla base degli stanziamenti annuali previsti nel Bilancio regionale sarà data priorità agli interventi necessari a garantire l'apertura e la funzionalità della scuola.

Qualora sulla base delle istruttorie effettuate dall'Assessorato, la somma delle richieste siano superiori agli stanziamenti previsti, sarà data preferenza, nel programma di concessione dei contributi, a quelle scuole che, nei tre anni scolastici precedenti a quello di riferimento, non abbiano ricevuto contribuzioni, fatte salve le situazioni di emergenza formalmente giustificate.

C) SPESE AMMESSE PER LA GESTIONE (ART. 3, LETT. C)

Sono da intendersi inerenti alla gestione le spese per:

- Personale (insegnante, assistente, ausiliario, di segreteria e di coordinamento);
- Funzionamento (espletamento delle attività inerenti alla conduzione della scuola);
- Affitto dei locali.

Personale

Sono ammesse a contributo le spese sostenute entro il limite del seguente organico:

a) scuole costituite da un numero di sezioni inferiore a tre:

- n. 1 insegnante per sezione;
- n. 1 assistente con mansioni di vigilanza;
- n. 1 ausiliario (addetto alle pulizie) in scuole senza mensa;

ovvero:

- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole con mensa;

b) scuole costituite da tre o più sezioni:

- n. 1 insegnante per sezione;
- n. 2 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole senza mensa;

ovvero:

- n. 3 ausiliari (addetti alle pulizie) in scuole con mensa.



E' ammessa la presenza di un unità ausiliaria aggiuntiva e di un'assistente per ogni gruppo di due sezioni oltre le prime tre.

Nel caso di inserimento nella scuola di uno o più minori diversamente abili, con grave disabilità certificata dall'apposita Commissione prevista per le scuole statali dalla Finanziaria statale 2003, art. 35 comma 7 e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché dalle circolari ministeriali attuative, potrà essere inserito, in aggiunta all'organico sopra indicato e a seconda dell'esigenza, un'insegnante di sostegno o un'assistente oppure un'ausiliaria per il numero di ore strettamente necessarie. Nelle more della definizione dei criteri attuativi di tale norma, la gravità della disabilità deve risultare da certificazione rilasciata dallo specialista in servizio presso le ASL o in regime di convenzione con le medesime, come previsto dal D.P.R. 24.2.1994, nonché dalla diagnosi funzionale redatta dall'apposita Unità Multidisciplinare della ASL o della struttura convenzionata con la stessa.

La prestazione part-time del personale è riconosciuta solamente per il completamento dell'orario scolastico previsto dal Contratto nazionale di lavoro.

In caso di scuole costituite da tre o più sezioni un insegnante potrà essere esonerata dall'attività didattica per assumere funzioni di coordinamento e sostituita con altra insegnante.

Per il personale religioso, purché compreso nel registro di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 28 marzo 1986 (G.U. n. 87 del 15.4.1986), sarà riconosciuta una spesa pari al trattamento iniziale previsto dal Contratto nazionale di lavoro per il profilo professionale corrispondente, compresa l'indennità integrativa speciale.

Funzionamento

Rientrano fra le spese di funzionamento quelle relative a:

- consumo d'energia elettrica, acqua, gasolio, gas (purché non utilizzato per la preparazione dei pasti) ed al servizio di nettezza urbana;
- uso del telefono (esclusi i cellulari);
- acquisto di cancelleria, stampati e materiali di consumo;
- servizi di documentazione e aggiornamento scolastico presso Istituzioni pubbliche;
- attuazione dei servizi amministrativi e di contabilità attraverso collaboratori interni o esterni.

Non saranno considerati oneri di funzionamento quelli riguardanti il trasporto degli alunni, l'utilizzo di automezzi anche se di proprietà della scuola ed il servizio di mensa (derrate alimentari, sostanze attinenti la confezione dei pasti, ecc.), la manutenzione straordinaria degli immobili e l'acquisto di arredi e attrezzature anche d'ufficio o per attività ludico - didattiche, perché fanno carico ad altri titoli di spesa (ex art. 2 L.R. 31/84 e successive modificazioni e/o integrazioni).

Affitto dei locali

Il contributo per l'affitto dei locali sarà assegnato sulla base d'idonea e regolare documentazione che comprovi la locazione e la spesa corrispondente.

Non sono ammissibili a contributo le spese di "leasing" e, comunque, tutte quelle forme di pagamento finalizzato all'acquisizione della proprietà del bene.

Costo annuale ammissibile per sezione della scuola dell'infanzia

Le spese ammissibili per ogni sezione di scuola dell'infanzia relativamente al personale (basate sulle retribuzioni fissate dal CCNL) ed al funzionamento (determinate sulla base del costo medio verificato a consuntivo), non potranno superare gli importi sotto indicati:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

N. SEZIONI	PERSONALE	FUNZIONAMENTO
1	€. 80.127,00	€. 12.911,00
2	€. 104.545,00	€. 15.494,00
3	€. 186.770,00	€. 19.367,00
4	€. 212.473,00	€. 20.658,00
5	€. 275.192,00	€. 23.241,00
6	€. 299.609,00	€. 25.823,00

Oltre alle spese per il personale ed il funzionamento, nel costo annuale ammissibile per sezione, saranno riconosciuti gli oneri per il fitto locali, nonché, per le scuole che accolgono alunni diversamente abili, con grave disabilità certificata, gli eventuali maggiori oneri di personale come indicato nel terzo capoverso alla lettera C alla voce "Personale".

Gli importi previsti per il personale saranno aggiornati ad ogni rinnovo contrattuale con determinazione del Direttore del Servizio competente.

Per quanto concerne invece la spesa massima ammissibile per il funzionamento, il Direttore del Servizio competente provvederà con apposita determinazione ad aggiornarla annualmente in base all'indice di aumento del costo della vita, reso noto dall'ISTAT.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA

Le domande, da compilare in duplice copia, di cui una in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti leggi, secondo la modulistica resa disponibile anche attraverso il sito Internet della Regione www.regione.sardegna.it, dovranno essere trasmesse all'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e limitatamente all'anno scolastico 2006-2007 entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS della delibera della Giunta regionale di approvazione dei presenti criteri. Le domande potranno essere inoltrate tramite servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato o a mano e farà fede la data apposta in partenza o quella della consegna a mano al funzionario incaricato della ricezione.

A corredo di ciascuna domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante della scuola, nonché, per i contributi di importo superiore a € 25.822,85, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 40/90, dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno la certificazione del fatturato e delle spese, relativi all'anno solare precedente, da parte del Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali.

Inoltre, le domande per le varie tipologie d'intervento sopraccitate, dovranno essere accompagnate dalla documentazione che di seguito si riporta:

PER LE MANUTENZIONI DEI LOCALI (in duplice copia)

- preventivi redatti e firmati da ditte specializzate nel settore d'intervento;
- computo metrico-estimativo ed eventuale relazione tecnica, redatti da tecnico abilitato;
- progetto, redatto da tecnico abilitato, composto di relazione tecnica, computo metrico-estimativo e disegni;
- dichiarazione resa sottoforma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del Rappresentante legale della scuola che attesti eventuali altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE (in duplice copia)

- preventivi rilasciati e sottoscritti dai responsabili delle ditte venditrici;
- dichiarazione resa sottoforma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del Rappresentante legale della scuola che attesti eventuali altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità.

PER LA GESTIONE (in duplice copia):

Occorre produrre i seguenti documenti:

a) **Piano finanziario della gestione** riferito all'anno scolastico per cui si chiede il contributo, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola, ove dovrà essere riportato il preventivo delle spese e delle entrate derivanti dalle rette di frequenza e l'importo per allievo, dalle quote di iscrizione annuali e da contribuzioni straordinarie degli utenti e/o di altri organismi pubblici o privati a ciò destinate;

b) **Certificazione relativa alla posizione giuridica** posseduta dal richiedente il contributo, se non presentata negli anni precedenti; in particolare:

- per le ditte individuali: certificato d'iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza;
- per le società ed enti di fatto: certificato di iscrizione al Registro Ditte rilasciato dalla Camera di Commercio di appartenenza, dal quale risulti che la società è attiva;
- per gli enti religiosi con riconoscimento civile: certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche ed il rappresentante legale;
- per gli enti religiosi con riconoscimento diocesano e senza riconoscimento civile: attestato dell'Ordinario diocesano dal quale risulti l'esistenza dell'ente ed il suo rappresentante legale;
- per le associazioni o le fondazioni senza fine di lucro: copia dello statuto o del documento istitutivo.

La certificazione, di cui al punto b), può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

Dovrà essere inoltre assunto l'impegno formale, secondo le modalità sotto riportate, a contenere eventuali aumenti delle rette per il servizio mensa, qualora non comprese nella retta mensile, e quant'altro previsto dall'art. 2 della L.R. 31/84, rispetto a quelle fissate nell'anno scolastico precedente, entro l'indice di aumento del costo della vita su base annua, reso noto dall' ISTAT:

- per le ditte individuali con dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);
- per le società, associazioni, ecc, con delibera degli organi statutari preposti;

Verifiche su un campione casuale verranno effettuate dall'Assessorato della Pubblica Istruzione.

c) **Eventuale certificazione dell'avvenuto riconoscimento**, da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, **di scuola paritaria** ai sensi della L. 62/2000.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, ANTICIPAZIONE



Con l'approvazione del piano annuale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L. R. 31/84, sarà erogato un acconto pari all'80% del contributo; il saldo del 20% sarà assegnato con l'approvazione da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione del relativo rendiconto.

Esclusivamente per le spese di gestione, qualora il piano non venga approvato entro il termine previsto dalla L.R. 31/84, prima dell'avvio dell'anno scolastico, sarà disposta l'erogazione di un acconto del contributo, fino al limite dell'80% di quello concesso nell'anno precedente.

Tale erogazione sarà considerata e confermata quale anticipazione per l'anno scolastico di riferimento in sede di approvazione del piano annuale di ripartizione delle provvidenze previste dalla L.R. 31/84 sul diritto allo studio.

6. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO

Le scuole devono presentare, con nota di accompagnamento, il rendiconto delle spese di gestione, sostenute dal 1° settembre al 31 di agosto dell'anno scolastico di riferimento, entro il successivo 31 dicembre.

Il rendiconto dovrà essere compilato utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato, e resa disponibile nel sito internet della Regione, e sulla base della L.R. 29.01.1994, n. 2, che ha modificato sostanzialmente le modalità di rendicontazione dei contributi per la gestione ed il personale delle scuole dell'infanzia non statali.

La ripartizione tra le spese per il personale e quelle per il funzionamento non è da considerare vincolante ai fini dell'utilizzazione dei contributi. Al riguardo si precisa che le singole voci di spesa (personale e funzionamento), fermo restando il tetto massimo ammissibile per sezione, potranno discostarsi entro il limite massimo del 15% da quelle indicative riportate nell'apposita tabella di cui al precedente punto 3.3.1 (costo annuale ammissibile per sezione della scuola dell'infanzia).

Per gli interventi relativi alla manutenzione dei locali ed all'acquisto di arredi e attrezzature, il rendiconto sarà presentato dopo la riscossione dell'anticipazione e le modalità ed i tempi verranno di volta in volta disposti con la nota di concessione degli specifici contributi.

Gli originali dei documenti di spesa, annullati con la dicitura (Il presente documento è stato utilizzato per i benefici previsti dalla L.R. n. 31/84 art. 3), saranno conservati presso il domicilio fiscale della scuola per cinque anni e tenuti a disposizione, per eventuali ispezioni, dell'Amministrazione regionale o di altri organismi pubblici di controllo.

Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni originali e/o nei riepiloghi, custoditi dalle scuole e trasmessi alla Amministrazione regionale, oltre a comportare la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti, determina la rifusione con interessi dei danni provocati all'erario e l'automatica esclusione dei benefici regionali per due anni.

Al momento della presentazione del rendiconto le scuole dovranno depositare:

- apposita relazione inerente l'utilizzo di tabelle alimentari che prevedano l'uso prevalente di materie prime di produzione regionale;
- la dichiarazione di determinazione delle rette nel rispetto dei presenti criteri.

Somme erogate in eccesso

Le somme percepite in acconto, e non documentate da regolari giustificativi o quelle risultanti in eccesso rispetto al rendiconto presentato, comportano come conseguenza la proporzionale riduzione del contributo impegnato. Tali somme dovranno essere riversate al favore della Regione Autonoma della Sardegna - Tesoreria Regionale - Banca Nazionale del Lavoro, sede di Cagliari, c/c postale n. 4093, oppure sul conto corrente bancario n. 202564, ABI 01005, CAB 04800,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contestualmente all'invio del consuntivo e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento di formale richiesta di restituzione da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

Nella causale del versamento dovrà essere specificato che trattasi di somme eccedenti il contributo ammissibile, l'anno scolastico cui si riferisce la somma rimborsata e che la medesima è da imputare al capitolo 34001-12, UPB E11.001.

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata al relativo consuntivo.